

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Protezione Internazionale CIVILE

Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:

Dott. ssa Giuseppina Guttadauro

Presidente

Dott. Gualtiero Giorgio Michelini

Giudice

Dott. ssa Caterina Condò

Giudice Relatore

riunito nella camera di consiglio, in data 17.3.2021;

nel procedimento introdotto da

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv.to Ada ALIA

ricorrente

contro

Questura di Prato - Ministero Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze,

convenuto

e

con l'intervento

dell'Ufficio del P.M, in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze,
ha emesso la seguente

ORDINANZA

ex art. 702ter e 19ter Dlgs 150/2011

all'esito del deposito delle note scritte autorizzate con decreto del 22.1.2021 alla luce della proroga delle disposizioni emergenziali fino al 30.4.2021;

letto il ricorso del 10.11.2020 avverso il decreto della Questore di Prato datato 14.10.2020 e notificato nella medesima data, prot. 34/2020, con il quale veniva rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria, già riconosciuta dalla Commissione territoriale di Crotone;

premessi che

il ricorrente, giunto in Italia nel 2016 ancora minorenni e non accompagnato, veniva collocato prima presso il Centro di accoglienza [redacted] poi presso il [redacted];

dopo aver ottenuto il riconoscimento della protezione umanitaria, al momento della scadenza del permesso di soggiorno, il 30.03.2019, il ricorrente presentava istanza di rinnovo del medesimo titolo di soggiorno;

in data 14.10.2020, la Questura di Prato, acquisito parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale di Crotona, disponeva, con provvedimento [redacted] notificato in pari data, il ritiro della ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno, invitando lo stesso ricorrente a lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni dalla notifica dello stesso provvedimento;

in data 17.11.2020 la difesa del ricorrente depositava ricorso avverso il provvedimento questorile e chiedeva: “- 1) *preliminarmente sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia del provvedimento cui in questa sede ci si oppone e del relativo ordine di allontanamento, anche al fine di consentire l'audizione dell'interessato a propria difesa*; 2) *in via principale, annullare il decreto di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno emesso e notificato dal Questore di Prato in data 14.10.2020 ed il conseguente ordine di allontanamento rivolto all'istante; contestualmente disporsi il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche per breve periodo, che consenta la conversione ai sensi dell'art. 32 TUI in permesso per lavoro*”;

in data 2.03.2021 si costituiva il Ministero dell'Interno rappresentato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e, oltre a ribadire la natura vincolante per l'organo amministrativo del parere emesso dalla Commissione Territoriale, dava atto dell'effettivo percorso di integrazione del ricorrente e della circostanza che il giudice avrebbe potuto valutare la meritevolezza della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno avanzata dal ricorrente alla luce della nuova normativa sopravvenuta con il d.l. 130/2020 e decidere secondo giustizia;

il Pubblico Ministero con parere del 8.3.2021 ha concluso per il rigetto del ricorso; con decreto del 22.1.2021, il Giudice Relatore disponeva che l'udienza fissata si svolgesse secondo le modalità della trattazione scritta sulla scorta della proroga delle disposizioni emergenziali;

ritenuto che

per quanto concerne la domanda posta in via principale dal ricorrente di rinnovo del permesso per motivi umanitari, ribadita dalla parte ricorrente nelle note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.3.2021 tenutasi con il rito cartolare, e alla luce delle

precisazioni svolte dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze nella comparsa di costituzione, si osserva quanto segue;

nelle more del procedimento è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “*Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*”, contenente disposizioni direttamente incidenti sul merito della presente controversia;

la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 – ossia successivamente al rilascio del permesso di soggiorno di cui la parte ricorrente ha richiesto il rinnovo - ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno;

come insegnato dalla S.C. (cfr. S.U. 29459/2019), detta normativa non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5.10.2018) della nuova legge, che rimangono da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, facendo seguito in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge (ma nel caso in esame di tratta di domanda di rinnovo); diversamente deve considerarsi nel caso in cui la domanda di rinnovo venga presentata dopo il 5.10.2018, per cui vige il DL 113/2018;

il successivo D.L. 130/2020, invece, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che:

“*Art. 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) 1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;

(...)

e) all'articolo 19:

1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:

«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;

2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:

«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» ;

la nuova normativa reinserisce quindi nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione (nella versione modificata, con epurazione della protezione umanitaria, dal D.L. 113/2018) il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno, con ciò reintroducendo una clausola aperta e non tipizzata di base normativa per il riconoscimento della protezione, seppure non integralmente coincidente, se non altro nella terminologia usata dal legislatore, con la precedente protezione umanitaria;

com'è noto, il DL 113/2018 ha soppresso la clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari contenuta nell'art. 5 comma 6, e ha sostituito il riferimento alla protezione umanitaria con un'enumerazione volta a tipizzare ed al tempo stesso a circoscrivere le residuali ipotesi di permessi prima riconducibili alla protezione umanitaria *latu sensu* intesa;

ciò chiarito, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 non ha ripristinato direttamente il permesso per motivi umanitari e ha mantenuto la dicitura "protezione speciale" ampliando i presupposti per il riconoscimento del permesso di

soggiorno per protezione speciale, dando espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato - comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;

in particolare, nell'art. 19 T.U.I.: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1. all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. *Cass. SU 13.11.2019 nr. 29459 sulla scia di Cass. Sez. I[^] 23.2.2018 nr. 4455 rv 647298-01 e Cass. Sez. 6-1 19.4.2019 nr. 1110 rv 653482-01*); b) sono stati leggermente modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche; infine va dato atto che l'art. 15 del DL 130/2020 prevede che si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (22.10.2020);

nel caso di specie, alla luce della normativa sopravvenuta, il Collegio ravvisa elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998, come attualmente vigente;

infatti, il ricorrente è giunto in Italia a soli 16 anni e questo gli ha consentito di radicarsi sul territorio nazionale: si è impegnato nell'apprendimento della lingua italiana, frequentando nell'anno scolastico 2016/2017 il corso di "lingua e cultura italiana per stranieri- livello A1/A2"(cfr. doc.3 del fascicolo di parte ricorrente) e nel successivo anno iscrivendosi al "Corso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana"(cfr. doc.4). Dopo il compimento della maggiore età, il ricorrente si è trasferito in Toscana alla ricerca di un'occupazione lavorativa: nel 2019 veniva assunto dalla ditta [REDACTED] come addetto agli stiratoi per capi di confezionamento con contratto di apprendistato; nello stesso anno veniva poi assunto dalla ditta [REDACTED] come addetto alla logistica di magazzino. Attualmente, come risulta dalla documentazione prodotta (cfr. doc.7), il ricorrente è impiegato presso la ditta [REDACTED]

██████████', con sede di lavoro a Prato e contratto a tempo indeterminato part-time dall'11.6.2020 (di cui l'ultima busta paga agli atti dell'agosto 2020 è pari a ██████████

il percorso intrapreso dal ricorrente attesta un apprezzabile grado di inserimento sul territorio nazionale e concrete prospettive di un futuro di vita indipendente. Il ricorrente ha abbandonato il Pakistan da quasi cinque anni e, considerata l'effettiva integrazione avviata sul territorio italiano, l'allontanamento dal territorio nazionale si qualificherebbe come violazione del rispetto della vita privata del ricorrente;

a ciò consegue l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso per protezione speciale a norma dell'art. 19, co 1.2, secondo periodo poiché ricorrono in concreto i presupposti di cui al comma 1.1;

assorbita ogni ulteriore questione, l'intervento di normativa rilevante sopravvenuta in corso di causa giustifica la compensazione delle spese di lite;

P.Q.M.

- accoglie il ricorso, e dichiara il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
- compensa le spese di lite.

La Presidente

Giuseppina Guttadauro

La Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati